

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 226-565-E

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUZZETTI)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 28 gennaio 1988 (V. Stampato Camera n. 2288), in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale (V. Stampati nn. 226 e 565)

d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, MACIS e IMPOSIMATO (226); MANCINO, RUFFILLI, MAZZOLA, BAUSI, RUFFINO, PINTO, GALLO, ACQUARONE, LIPARI, COCO e DONATO (565)

modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1988 (V. Stampato n. 226-565-B)

*approvato senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° luglio 1988
(V. Stampato Camera n. 2288-B)*

approvato, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 settembre 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge costituzionale di modifica degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in materia di procedimenti di accusa a carico del Presidente della Repubblica e dei Ministri, è finalmente all'ultimo passaggio.

Dopo la votazione finale, che mi auguro favorevole, del Senato della Repubblica, la nuova normativa, sollecitata dal *referendum* popolare del novembre 1987 potrà infatti entrare in vigore.

In verità, il mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi alla Camera dei deputati comporta il differimento dell'entrata in vigore della legge di tre mesi a partire dalla sua pubblicazione, e non è da escludere il rischio di un ulteriore *referendum*; tale eventualità non può essere giudicata positivamente, perchè offrirebbe l'occasione per polemiche e tensioni, a mio parere ingiustificate relativamente ad un disegno di legge nel complesso valido e fortemente innovativo, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di non sottrarre al giudice ordinario la conoscenza dei reati eventualmente commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Una questione che, in particolare, ha suscitato critiche e polemiche al Senato e, soprattutto, alla Camera dei deputati, è quella relativa all'articolo 9, nella parte in cui dispone che le Assemblee dei due rami del Parlamento possono negare l'autorizzazione a procedere quando «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Si è detto che tale norma avrebbe legalizzato la cosiddetta «ragion di Stato» o, peggio, la «ragion di Governo».

Si tratta in realtà di interpretazioni del tutto

errate che meritano un'ultima e - mi auguro - definitiva risposta.

Già nelle relazioni che ho svolto in occasione delle due precedenti letture effettuate dal Senato, mi sono sforzato - evidentemente senza molto successo - di chiarire che non di «ragion di Stato» si tratta, ma della salvaguardia di regole costituzionali.

Malauguratamente, taluni organi di stampa hanno rinfocolato la polemica, invocando nuovi *referendum* con argomenti, a mio parere, francamente mistificatori.

Il disegno di legge che stiamo esaminando, in realtà, riconosce alle Camere il potere di valutare se il Ministro, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia agito per la tutela di beni direttamente o indirettamente protetti dalla Costituzione.

L'opportunità di tale soluzione appare ancora più evidente ove si consideri che l'alternativa, proposta dai critici della soluzione accolta, era di attribuire alla Camera dei deputati ed al Senato il potere di concedere o negare l'autorizzazione *sic et simpliciter*, senza alcun obbligo di motivazione.

Si vorrebbe in tal modo concedere alle Camere un potere di autorizzazione privo di limiti e vincoli, piuttosto che ammettere la mera possibilità di negare l'autorizzazione a procedere solo ove ricorrano gli estremi di cui al comma 3 dell'articolo 9. Tale norma ha quindi, in definitiva, il fine di limitare e circoscrivere la discrezionalità del Parlamento, eliminando il pericolo di una reintroduzione surrettizia della cosiddetta «giustizia politica».

Con tali considerazioni, e richiamandomi a quanto già esposto nelle due precedenti relazioni, invito l'Assemblea ad approvare, in via definitiva, il disegno di legge costituzionale.

GUZZETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, CON LA
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DAL-
LA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *1.* La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministri nonchè di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione dalla carica».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

Art. 5.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio.

2. Il Procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il Collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del Collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Art. 8.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il Pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il Collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il Procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al Regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'articolo 7 perchè continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonchè gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

Art. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del Collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

Art. 12.

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Art. 13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perchè abbiano

applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

Art. 14.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.